

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1055

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARCHETTO ALIPRANDI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, ANTONIOZZI, BENVENUTI GOSTOLI, CALOVINI, CANGIANO, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, DI MAGGIO, FOTI, GARDINI, GIORGIANNI, LA PORTA, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MALAGUTI, MATERA, MATTEONI, MORGANTE, PADOVANI, POLO, ROSCANI, ANGELO ROSSI, SBARDELLA, TREMAGLIA, URZÌ, VINCI**

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione

*Presentata il 29 marzo 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ultime rilevazioni di ambito sanitario effettuate in questi anni indicano come siano rilevanti nella popolazione giovanile i problemi legati a cattive abitudini alimentari e alla pratica di stili di vita poco sani. In particolare, negli ultimi decenni si è verificato un allarmante aumento del numero di giovani in sovrappeso o con problemi di obesità, fenomeno che può essere contenuto solo mediante un'efficace azione preventiva, con un'adeguata educazione alimentare e con corretti stili di vita. La diffusione di condizioni anomale come il sovrappeso e l'obesità tra i più giovani è particolarmente preoccupante se si pensa alle future implicazioni socio-sanitarie per il prevedibile incremento delle malattie cronico-degenerative connesse a questi problemi.

L'obesità è un problema globale che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e ha gravi conseguenze sulla salute nonché sulla vita psicologica, sociale ed economica. L'obesità può anche avere un impatto negativo sulle economie nazionali, in quanto un aumento del tasso di obesità può portare a un aumento dei costi sanitari e sociali, con conseguente aumento dei costi per i contribuenti e per il sistema sanitario pubblico. Per ridurre l'obesità sono perciò

necessarie azioni individuali e sociali che tengano in considerazione il numero più ampio di fattori. Gli interventi limitati alla dieta, riducendo l'apporto calorico o eliminando certi ingredienti per esempio, sono certamente utili ma sono poco efficaci senza un approccio olistico. La dieta infatti è solo una parte del più ampio stile di vita o del più complesso carattere genetico e metabolico che contraddistingue ciascun individuo. Le politiche pubbliche per la riduzione dell'obesità sono efficaci quando affrontano in modo completo e mirato le molteplici cause coinvolte e sono volte a rendere ciascun cittadino consapevole delle proprie condizioni generali, DNA, metabolismo, stato sociale e psicologico eccetera. A tale scopo devono necessariamente concentrarsi sull'educazione individuale e quindi sulla diffusione e maturazione delle conoscenze. Secondo il rapporto Osservasalute 2016, che fa riferimento ai risultati dell'indagine multiscope dell'Istituto nazionale di statistica « Aspetti della vita quotidiana » emerge che, in Italia, nel 2015, più di un terzo della popolazione adulta (35,3 per cento) era in sovrappeso, mentre una persona su dieci era obesa (9,8 per cento); complessivamente, il 45,1 per cento dei soggetti di età pari o superiore a 18 anni era in eccesso ponderale. Come negli anni precedenti, le differenze sul territorio hanno confermato l'esistenza di un *gap* tra nord e sud per il quale le regioni meridionali hanno presentato la prevalenza più alta di persone maggiorenni obese (Molise 14,1 per cento, Abruzzo 12,7 per cento e Puglia 12,3 per cento) e in sovrappeso (Basilicata 39,9 per cento, Campania 39,3 per cento e Sicilia 38,7 per cento) rispetto a quelle settentrionali (obese: Bolzano 7,8 per cento e Lombardia 8,7 per cento; sovrappeso: Trento 27,1 per cento e Valle d'Aosta 30,4 per cento). La percentuale di popolazione in eccesso ponderale è cresciuta all'aumentare dell'età e, in particolare, il sovrappeso è passato dal 14 per cento della fascia di età 18-24 anni al 46 per cento tra i 65-74 anni, mentre l'obesità è passata dal 2,3 per cento al 15,3 per cento per le stesse fasce di età. Inoltre, la condizione di eccesso ponderale è risultata più diffusa tra gli uomini

rispetto alle donne (sovrappeso: 44 per cento contro 27,3 per cento; obesità: 10,8 per cento contro 9 per cento).

La causa dei dati sopra descritti è altresì attribuibile ai cambiamenti socio-economici degli ultimi decenni, al punto che il consumo di alimenti ha subito una rapida evoluzione quantitativa e qualitativa, così da eliminare le croniche carenze nutritive e la « fame arretrata ». Infine, i dati del sistema di sorveglianza PASSI, coordinato dall'Istituto superiore di sanità, sulla popolazione adulta tra 18 e 69 anni nel periodo 2017-2020 portano a stimare che il 42,4 per cento degli adulti sia in eccesso ponderale: 31,6 per cento in sovrappeso (4 su 10) e 10,8 per cento obesi (1 su 10). Al fine di contenere e contrastare la diffusione di disturbi dell'alimentazione e di sensibilizzare sui relativi rischi ed eccessi e sulle loro conseguenze sulla psiche delle persone, sull'economia e sulla salute dei cittadini, la presente proposta di legge intende introdurre l'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole. Tale novità mira anche a migliorare la qualità della salute degli studenti, insegnando loro a fare scelte alimentari sane per ridurre il rischio di malattie come l'obesità, l'anoressia, la bulimia o il diabete. L'educazione alimentare può promuovere abitudini alimentari sostenibili e contribuire a ridurre lo spreco alimentare, secondo i principi dell'economia circolare a beneficio della sovranità alimentare nazionale. Inoltre, tale insegnamento può contribuire a promuovere una cultura alimentare in cui gli studenti imparano a conoscere il valore della gastronomia italiana, delle pratiche culturali ad essa legate e del valore che essa costituisce per lo sviluppo dell'identità nazionale. Infine, l'educazione alimentare può anche contribuire a ridurre l'insicurezza alimentare consentendo agli studenti di imparare a pianificare pasti economici e nutrienti per sé stessi e per le loro famiglie.

La presente proposta di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 prevede i principi della legge.

L'articolo 2 dispone l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare nelle scuole, attribuendo ai do-

centi di educazione fisica e scienze il compito di provvedere alla formazione negli istituti scolastici.

L'articolo 3 definisce l'elenco delle competenze oggetto dell'insegnamento dell'educazione alimentare, con particolare riferimento al legame tra l'alimentazione e la salute.

L'articolo 4 reca le disposizioni relative alla formazione dei docenti.

L'articolo 5 prevede ulteriori disposizioni sulle iniziative congiunte tra gli istituti scolastici e le famiglie per la diffusione e l'insegnamento dell'educazione alimentare.

L'articolo 6 dispone in merito alle iniziative per la valorizzazione delle pratiche educative virtuose.

L'articolo 7 prevede l'obbligo di presentazione, con cadenza biennale, di una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 8 reca le disposizioni di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Principi)*

1. L'educazione alimentare contribuisce all'insegnamento e alla diffusione di conoscenze e di competenze concernenti l'agricoltura sostenibile, la produzione e la sovranità alimentare, il consumo responsabile di prodotti sani, la distribuzione equa degli alimenti e il consumo consapevole, fornendo le conoscenze necessarie per comprendere le modalità di preparazione, trasformazione, distribuzione e consumo degli alimenti.

## Art. 2.

*(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare)*

1. Ai fini e sulla base dei principi di cui all'articolo 1, a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare.

2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tale fine, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 266, le parole: « storico sociali ed economiche » sono sostituite dalle seguenti: « storico sociali, economiche e legate alla conoscenza della cultura dell'alimentazione ».

3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a trentatré ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia a

loro disposizione per integrare l'offerta formativa.

4. L'insegnamento dell'educazione alimentare è affidato, in contitolarità, per il primo ciclo di istruzione ai docenti di educazione fisica e scienze e per il secondo ciclo di istruzione ai docenti di educazione fisica e, dove presenti, di biologia.

5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti cui è affidato l'insegnamento dell'educazione alimentare, un docente con compiti di coordinamento.

6. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza dell'insegnamento dell'educazione alimentare con l'offerta formativa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico.

8. Per l'insegnamento dell'educazione alimentare e per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 6, non sono dovuti compensi, rimborsi di spese, indennità o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

### Art. 3.

#### *(Sviluppo delle competenze)*

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per l'insegnamento dell'educazione alimentare che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) promozione della dieta mediterranea;

b) sensibilizzazione ai rischi per la salute e la psiche derivanti da diete scor-

rette, come il sovrappeso, l'obesità, la bulimia, l'anoressia, il disturbo da alimentazione incontrollata, le malattie cardiovascolari e il diabete;

*c)* origine e qualità degli alimenti con riferimento ai prodotti locali e di stagione;

*d)* riduzione e contrasto dello spreco alimentare;

*e)* educazione alle pratiche alimentari sociali e culturali legate alla gastronomia italiana;

*f)* gestione del peso corporeo;

*g)* prevenzione di allergie alimentari;

*h)* promozione del ruolo dell'attività fisica nel mantenimento di una dieta sana ed equilibrata;

*i)* promozione dell'igiene e di comportamenti alimentari responsabili;

*l)* educazione alla conoscenza delle etichette alimentari;

*m)* sensibilizzazione alla tracciabilità degli alimenti;

*n)* conoscenza dei danni derivanti da cibi sintetici e ultraprocesati;

*o)* sensibilizzazione al valore degli alimenti di origine e tradizione italiane;

*p)* educazione all'individuazione dei prodotti italiani di qualità all'estero e alla prevenzione delle contraffazioni.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare è altresì promossa l'educazione alla salute. L'insegnamento dell'educazione alimentare è integrato con esperienze extrascolastiche, compresa la costituzione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali e con le organizzazioni del Terzo settore, coinvolgendo in particolare i soggetti impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui al comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del presente comma.

#### Art. 4.

##### *(Formazione dei docenti)*

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare.

2. Il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 è integrato al fine di comprendervi le attività di cui al comma 1.

3. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

#### Art. 5.

##### *(Scuola e famiglia)*

1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione alimentare e di sensibilizzare gli studenti all'alimentazione responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie eventualmente integrando il Patto educativo di corresponsabilità previsto dall'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

## Art. 6.

*(Valorizzazione delle buone pratiche)*

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito istituisce un registro delle buone pratiche di educazione alimentare.

2. Nel registro sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche, nonché gli accordi e i protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione alimentare, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

## Art. 7.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della salute e il Ministro per lo sport e i giovani presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

## Art. 8.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## Art. 9.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

